



COMUNE DI PREMOLO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dei Decreti Legislativi n. 504 del 30/12/1992 e n. 446 del 15/12/1997 con particolare riferimento agli art. 52, 58, e 59

Approvato con delibera consiliare n. 17 del 28 giugno 2001 pubblicata il 3 luglio 2001 – esecutiva

Modificato con integrazioni dalla delibera consiliare n. 7 del 10 giugno 2003 pubblicata il 12 giugno 2003 – esecutiva

**TITOLO I: SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO
DI ACCERTAMENTO**

**Articolo 1
ACCERTAMENTI**

- 1.** Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICII), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:
- È eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione;
 - Conseguentemente sono eliminate:
 - 1- Le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione,
 - 2- Le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione,
 - 3- Le operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, per gli anni d'imposta 1998 e precedenti;
 - È introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;
 - Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, salvo modifiche di legge, del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune;
 - La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
 - I responsabili ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica la situazione di possesso del contribuente, rilevata ai fini ICI, nel corso dell'anno d'imposta considerato servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla

- precedente lettera c) anche mediante collegamento con sistemi informativi immobiliari, determina la conseguente complessiva imposta dovuta nel caso riscontri che il contribuente non l'abbia versata in tutto in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per mancato e incompleto versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
- Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. la sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
 - Alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione di un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 nè quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituto dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 473/1997;
 - L'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 2.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.
 - 3.** Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
 - 4.** Per i predetti anni imposta 1998 e precedenti, le operazioni di controllo verranno effettuate sulla base dei criteri selettivi informati a principi di equità ed efficienza, fissati dalla Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, con conseguente emissione degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione delle dichiarazioni ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
La Giunta comunale potrà anche affidare ad una ditta esterna l'incarico di controllo ed accertamento delle dichiarazioni ICI.

TITOLO II: DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

**Articolo 2
AREE FABBRICABILI**

- 1.** Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, la Giunta comunale, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Non saranno pertanto sottoposti a rettifica i valori delle aree edificabili quando la base imponibile assunta non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con provvedimento sopra indicato.
- 2.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento all'anno di imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento ed ai successivi.

**Articolo 3
RIMORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE**

È possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute in edificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi di questo Comune, quali la varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

La procedura di rimborso si attiva sulla base della specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992.

Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno 3 anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

TITOLO III: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 4 * ENTI TERRITORIALI, ENTI NON COMMERCIALI E PRIVATI

- 1.** Visto l'art. 59 lettera b) e c) del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
con regolamento adottato il Comune:
 - dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - stabilisce che l'esenzione di cui all'articolo 7 comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

- 2.** Considera abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.

- 3.** Dispone che l'immobile adibito ad abitazione principale, in proprietà od in uso gratuito ai sensi del precedente comma , goda di esenzione dal versamento dell'imposta dovuta fino ad un massimo di euro 300,00 nette (indipendentemente dal numero dei contribuenti tenuti al versamento e dalle somme da ciascuno dovute), quando nel nucleo familiare residente che lo abita, sia presente un componente dichiarato da apposita Commissione invalido al 100% con totale permanente invalidità lavorativa.
Per godere dell'agevolazione, tale situazione dovrà essere comprovata da copia del certificato dell'apposita Commissione attestante l'invalidità, da allegare a domanda che sarà predisposta dal Comune e messa a disposizione degli interessati.

** (Modificato con integrazione della delibera consiliare n. 7 del 10/06/03)*

Articolo 5

RIDUZIONE O ABBATTIMENTO DELL'ALIQUOTA I.C.I.

Potrà essere previsto un abbattimento dell'aliquota ICI o l'annullamento totale nel caso di calamità o per riguardo a situazioni economiche di disagio.

TITOLO IV:

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 6 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale, in quanto compatibile, dell'istituto dell'Accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 7 VERSAMENTI E RIMBORSI

Si considerano regolarmente eseguiti **i versamenti effettuati cumulativamente da un contitolare anche per conto degli altri**, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso.

Incidendo la norma sul procedimento di accertamento, la sua efficacia è determinata con riferimento al momento in cui dovrebbe emettersi il provvedimento sanzionatorio, indipendentemente dalla annualità di tassazione; vale a dire che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, non possono più essere ammessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni collegate alle irregolarità di cui trattasi, ancorché commesse in anni pregressi.

Quanto previsto dal presente articolo, non deroga al principio, sancito nel primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto su **conto corrente postale** intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la **Tesoreria** medesima oppure tramite il **sistema bancario**.

Gli importi sono **arrotondati a mille lire** per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ART. 5. Inserimento comma 1:

ART. 5

**DETERMINAZIONE, RIDUZIONE, ABBATTIMENTO DELL'ALIQUOTA I.C.I. -
DETRAZIONI**

Ai sensi dell'art. 1 - comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Consiglio Comunale adotta con propria deliberazione entro i termini stabiliti dalla Legge, l'aliquota e la detrazione da applicare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.